

**6. CASS. SEZIONE III CIVILE - SENTENZA N. 13243 DELL'11 GIUGNO 2014**

***Cambiale - promessa di pagamento - Riconoscimento di debito***

La dichiarazione "provvederò" od altra simile resa dal trattario di una cambiale tratta non accettata, al notaio o al pubblico ufficiale che procede al protesto, ancorché non equivalga ad accettazione della cambiale in quanto non contenuta nel titolo, ma in un atto ad esso distinto, ha valore, comunque di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., onde è idonea ad obbligare il dichiarante, salvo che questi non provi il difetto di causa.